

(N. 820)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 7 gennaio 1950 (V. disegno N. 520-25) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 GENNAIO 1950

Ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, è ratificato senza modificazioni.

I decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti:

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, è sostituito dal seguente:

« Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, è stabilito al 31 dicembre 1950 ».

Il primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle finanze è autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, in favore degli enti e società previsti dall'articolo 2, numeri 11 e 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici della predetta legge o a quelli dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili ».

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
DEL
CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

8 maggio 1947, n. 399

*Provvidenze dirette ad agevolare la ripresa
delle costruzioni edilizie.*

Art. 1.

Le Provincie, i Comuni, gli Istituti per le case popolari, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè gli Enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti, possono ottenere il concorso dello Stato per la costruzione di case popolari da assegnarsi in locazione o da destinarsi in riscatto agli assegnatari. Le modalità e le condizioni del riscatto saranno stabilite con successive disposizioni.

Lo stesso concorso possono ottenere l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di alloggi non destinati ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè gli enti di trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione per le case destinate a costituire borgate rurali.

Il concorso è commisurato alla metà della spesa occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e viene corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

Per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al precedente comma, gli enti costruttori sono ammessi a contrarre mutui col beneficio del contributo dello Stato di cui all'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Art. 2.

Agli enti costruttori che usufruiscono delle agevolazioni previste dal precedente articolo 1 sono applicabili tutte le disposizioni stabilite nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per gli enti finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, anche se essi saranno finanziati da istituti di credito diversi.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

I Comuni e gli altri Enti pubblici godono delle agevolazioni previste dall'articolo 153 del cennato testo unico.

Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie è stabilito al 31 dicembre 1949.

Art. 3.

Gli alloggi costruiti dagli Istituti per le case popolari con contributo di aziende industriali possono essere destinati esclusivamente al personale dipendente dalle aziende medesime.

L'entità del contributo e le modalità per l'assegnazione degli alloggi sono stabilite in apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Per intensificare ulteriormente la costruzione di case per le classi meno abbienti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai privati ed a consorzi edilizi e di ricostruzione che intendono costruire fabbricati d'abitazione contributi di incoraggiamento nella seguente misura:

appartamento con superficie netta minima di mq. 40 comprendente una stanza ed accessori, lire 30.000.;

appartamento con superficie netta minima di mq. 50 comprendente due stanze ed accessori, lire 60.000;

appartamento con superficie netta minima di mq. 65 comprendente tre stanze ed accessori, lire 80.000;

appartamento con superficie netta minima di mq. 80 comprendente quattro stanze ed accessori, oppure appartamento con superficie netta non superiore a mq. 110, comprendente cinque stanze ed accessori, lire 100.000.

Gli appartamenti aventi un numero di stanze superiori a quello previsto dal precedente comma sono esclusi dai benefici suddetti.

Per gli ampliamenti che vengono effettuati dai proprietari nei fabbricati esistenti sono concessi benefici nella misura stabilita dalla tabella suddetta se si tratti di nuovi appartamenti e nella misura di 20 mila lire a vano

Identico.

Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, è stabilito al 31 dicembre 1950.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

negli altri casi, purchè l'appartamento con l'ampliamento non sia superiore a quattro stanze ed accessori e purchè la superficie non sia inferiore alla media di mq. 20 per nuovo vano costruito.

Le domande di contributo corredate dai progetti devono essere presentate all'Ufficio del Genio civile competente al quale spetta, ai soli fini della erogazione del contributo, il giudizio sull'ammissibilità tecnico-costruttiva e distributiva del progetto, la vigilanza in corso di opera e l'accertamento della esecuzione dei lavori in corrispondenza al progetto approvato.

Il contributo è corrisposto, in unica soluzione, a lavori ultimati.

Art. 5.

Le case costruite con le agevolazioni di cui al precedente articolo 4, oltre alla riduzione prevista dall'articolo 43, allegato B della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, se ultimate e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1949 godono, per le compravendite stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o sono effettivamente abitate, della riduzione a metà delle ordinarie imposte ipotecarie.

La stessa riduzione si applica alle ordinarie imposte di registro ed ipotecarie per i mutui contratti dall'acquirente per il pagamento totale o parziale del prezzo stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

Art. 6.

Le ordinarie imposte di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili, siano queste nude oppure provviste delle strutture di cui al successivo articolo 8, e le ordinarie imposte di registro e ipotecarie dovute sui contratti di mutuo per la costruzione di case, sono ridotte alla metà, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite le case stesse, ai sensi del precedente articolo 4.

Il rimborso delle imposte di cui al presente articolo deve essere chiesto, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dal giorno in cui la casa è stata dichiarata abitabile, o è stata effettivamente abitata, e può essere concesso anche parzialmente in proporzione della

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

estensione del suolo sul quale furono eseguite le nuove costruzioni e di un'area di rispetto per una superficie non maggiore del doppio di quella coperta dal fabbricato.

Art. 7.

L'imposta di registro sui contratti di appalto per costruzioni di case ad uso di abitazione è ridotta alla metà della misura ordinaria e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa siano effettuati nei termini di legge.

La riduzione non è ammessa per le scritture senza data o con data in qualunque modo alterata.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto sono considerate nuove costruzioni anche quelle eseguite su strutture già esistenti. Al terreno d'impianto o alle strutture esistenti non si applicano i benefici del presente decreto.

Art. 9.

I benefici previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse o che possano essere concesse in base ad altre disposizioni di legge.

Art. 10.

Per la concessione del concorso, a carico dello Stato, previsto dall'articolo 1 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da impegnarsi per lire 4 miliardi nell'esercizio finanziario 1946-47, per lire 10 miliardi nell'esercizio 1947-48 e per lire 6 miliardi nell'esercizio 1948-49.

Per la concessione dei contributi di incoraggiamento previsti dall'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da impegnarsi: per lire 1 miliardo nell'esercizio 1946-47, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1947-48 e per lire 2 miliardi nell'esercizio 1948-49.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

I contributi in annualità sugli interessi dei mutui possono essere impegnati fino al limite di lire 120 milioni nell'esercizio 1946-47, di lire 300 milioni nell'esercizio 1947-48 e di lire 180 milioni nell'esercizio 1948-49.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Identico.

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO

17 aprile 1948, n. 1029

Disposizioni integrative dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

Art. 1.

Gli alloggi costruiti con le agevolazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, possono, essere assegnati oltre che in semplice locazione anche in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, fermo restando quanto disposto per le società e gli enti morali di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600.

Dall'assegnazione con patto di futura vendita e di riscatto sono esclusi gli alloggi costruiti dall'Istituto Nazionale per le Case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e dalle società cooperative edilizie, per i quali continuano ad essere applicate le norme del vigente testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive disposizioni, in quanto non siano derogate da quelle del presente decreto.

Art. 2.

Gli enti costruttori che intendano procedere alla locazione degli alloggi costruiti con patto di futura vendita debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli schemi dei contratti da stipulare con i locatari insieme con il piano finanziario in base al quale sono stabiliti i canoni di affitto. I detti canoni sono determinati tenendo conto dell'ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo dello Stato, e di una quota per rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.

Le locazioni sono accordate a tutti coloro che ne facciano richiesta e dimostrino di avervi

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

titolo in base alle disposizioni contenute nel regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, e nel presente decreto, nell'ordine di precedenza determinato dalla priorità della domanda.

Sono vietate la permuta del turno di prenotazione e qualsiasi cessione dell'alloggio assegnato con patto di futura vendita e di riscatto.

All'uopo gli enti locatori sono tenuti ad inscrivere in unico elenco tutte le domande che ad essi pervengono secondo l'ordine di arrivo ed a comunicare ai richiedenti il numero progressivo col quale ciascuna domanda viene iscritta nel detto elenco.

Art. 3.

Il trasferimento di proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo si effettua col contratto di compravendita allo scadere della locazione la cui durata non può eccedere i venticinque anni. Il locatario dopo trascorsi dieci anni dall'inizio della locazione può richiedere il trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio d'interesse del mutuo vigente.

Sono applicabili ai rapporti fra enti costruttori e locatari ed a quelli con gli enti finanziatori le disposizioni degli articoli 42 e 43 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 4.

Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi costruiti con i benefici previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 250.000, o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, superi lire 3.000.000. Nel computo del reddito non si tien conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Sono parimenti escluse dall'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma oltre le persone indicate dall'articolo 31 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, anche quelli che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato.

Art. 5.

Le attribuzioni ed i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 131 e seguenti del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600

Art. 6.

Gli alloggi assegnati dalle cooperative edilizie che usufruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947 n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, non possono essere ceduti od alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazioni degli alloggi medesimi.

Alle cooperative a proprietà indivisa che ottengono per le loro costruzioni le agevolazioni di cui al precedente comma non può essere consentita la trasformazione in proprietà individuale fino a che non sia totalmente estinto il mutuo contratto per la costruzione, e comunque prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione dei fabbricati.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

L'articolo 72 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica è abrogato.

Le disposizioni dell'articolo 88 del predetto regio decreto non si applicano agli alloggi costruiti con le agevolazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600.

Gli alloggi costruiti dalle cooperative edilizie e quelli da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, con le agevolazioni dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, non potranno avere più di cinque vani utili, oltre gli accessori, nè una superficie utile, compresa quella degli accessori, superiore a metri quadrati 110.

Art. 8.

Il contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi sui mutui da contrarsi dagli enti, società e loro soci di cui all'articolo 71 del regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, può essere accordato anche sui mutui da concedersi da privati e da società previsti dall'articolo 1 del succitato regio decreto.

Art. 9.

La Cassa depositi o prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro con suo decreto assumerà impegno di corrispondere diretta-

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

mente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui che saranno concessi a norma del precedente comma.

Art. 10.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, sinò, al 31 dicembre 1949 a cedere a trattativa privata a favore delle cooperative fra dipendenti e pensionati dello Stato ammesse ai benefici dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili.

Le norme per tali cessioni saranno stabilite fra i Ministeri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

A favore delle cooperative fra i dipendenti e pensionati del Ministero dei trasporti potranno essere ammesse altresì cessioni a trattativa privata di terreni appartenenti al Demanio dello Stato - Ramo Ferrovie - con provvedimento del Ministro per i trasporti.

Le cessioni di cui ai comma precedenti saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti Uffici tecnici erariali in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potrà comunque essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti.

Art. 11.

Per la concessione del concorso dello Stato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, sulle costruzioni da eseguirsi dalle cooperative edilizie è autorizzata la spesa di lire due miliardi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 10.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, a favore degli enti e società previsti dall'articolo 2, numeri 11 e 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici della predetta legge o a quelli dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 11.

Identico.

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
DEL
CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

22 dicembre 1947, n. 1600

Modificazione del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, recante provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

(Ratificato senza modificazioni)

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, è sostituito dall'articolo seguente:

« Le provincie, i comuni, gli istituti per le case degli impiegati dello Stato, nonchè gli enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti possono ottenere il concorso dello Stato per la costruzione di case popolari da assegnarsi in locazione o da destinarsi agli assegnatari con patto di futura vendita e di riscatto.

« Lo stesso concorso possono ottenere:

a) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari non destinate ai danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908;

b) l'Ente nazionale per le Tre Venezie (Sezione autonoma di ricostruzione) per la costruzione di case popolari;

c) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

d) gli Enti di trasformazione fondiaria irrigazione e colonizzazione per le case destinate a costituire borgate rurali.

« Il concorso può essere pure accordato agli Enti morali e alle società costituite con lo scopo di costruire senza finalità di lucro, case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, nonchè alle società cooperative che si propongono di costruire case di tipo popolare, costituite fra dipendenti e pensionati dello Stato e degli Enti locali, fra appartenenti ad aziende commerciali ed industriali e fra professionisti, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

« Il concorso è commisurato alla metà della spesa occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in base ai progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e viene corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

« Per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al precedente comma gli enti costruttori sono ammessi a contrarre mutui col beneficio del contributo dello Stato di cui all'articolo 71 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica ».

Art. 2.

Alle società di cui al quarto comma del precedente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità e le condizioni delle assegnazioni con patto di futura vendita e di riscatto e potranno essere stabilite altre norme per accertare la mancanza delle finalità di lucro delle società suddette.